

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLVII

ORDINAMENTI E TUTELE
Scritti offerti a Paolo Biavati

a cura di
LEA QUERZOLA e CARLO RASIA

Bologna
University Press

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLVII

ORDINAMENTI E TUTELE

Scritti offerti a Paolo Biavati

a cura di
LEA QUERZOLA e CARLO RASIA

Bologna
University Press

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019
www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISSN 2283-916X
ISBN 979-12-5477-827-2
ISBN online 979-12-5477-828-9
DOI 10.30682/sg357

Impaginazione: Doppioclick
Prima edizione: giugno 2026

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Per la presente pubblicazione la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Professor Federico Casolari, ordinario di Diritto dell'Unione europea, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Professor Massimo Franzoni, ordinario di Diritto civile, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Professor Alberto Pizzoferrato, ordinario di Diritto del lavoro, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

INDICE

PREFAZIONE <i>Federico Carpi</i>	VII
Alla riscoperta dell'unitarietà del vincolo nelle obbligazioni solidali a interesse comune <i>Giuseppe Barile</i>	1
Verso una nuova fase del PCT: un commento a prima lettura delle regole tecniche di nuovo conio <i>Brunella Brunelli</i>	15
Giustizia e organizzazione. I consigli giudiziari e la partecipazione degli avvocati all'amministrazione della giustizia tra esigenze di effettività e imparzialità <i>Daniela Cavallini</i>	45
Note sul rinvio pregiudiziale in cassazione: tra esigenze di sostenibilità ed efficienza <i>Elena Gabellini</i>	77
Questioni intorno all'efficacia probatoria del documento informatico in ambito europeo <i>Andrea Graziosi</i>	95

Il giudice italiano e il contenzioso familiare <i>cross-border</i> : alcuni profili operativi <i>Michele Angelo Lupoi</i>	113
Quello che il nuovo art. 473- <i>bis</i> .24 c.p.c. (non) dice <i>Matteo Pacilli</i>	163
L’“incostante” cedevolezza del giudicato nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali. A proposito dell’art. 391- <i>quater</i> c.p.c. <i>Sara Pini</i>	189
Riflessioni sulla formazione e sulla figura del giurista nel terzo millennio <i>Lea Querzola</i>	209
I connotati atipici del giudicato consumeristico <i>Carlo Rasia</i>	219
Omesso o tardivo deposito della trascrizione del pignoramento immobiliare quale causa di estinzione del processo esecutivo. Problemi interpretativi dell’art. 557 c.p.c. <i>Giorgia Spallone</i>	241
Considerazioni sul sistema previdenziale, assicurativo e sulla tutela giurisdizionale dei lavoratori e volontari sportivi dipendenti delle pubbliche amministrazioni <i>Mario Zoppellari</i>	255
Limiti soggettivi del giudicato e pregiudizialità <i>Elena Zucconi Galli Fonseca</i>	275
POSTFAZIONE <i>Lea Querzola, Carlo Rasia</i>	309

L'“INCOSTANTE” CEDEVOLEZZA DEL GIUDICATO
NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI PROTEZIONE
DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
A PROPOSITO DELL'ART. 391- QUATER C.P.C.

*Sara Pini**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ingiustizia della sentenza e la revocazione straordinaria *ex art. 391-quater c.p.c.* – 3. Vizio di ingiustizia e tecniche di tutela tra Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Cedu. – 4. (*Segue*): il ruolo della Corte di cassazione nel quadro dell'art. 391-*quater c.p.c.* – 5. Il vizio di ingiustizia dell'art. 391-*quater c.p.c.*: la tutela dei diritti di *status*. – 6. (*Segue*): dal frazionamento della tutela all'“incostante cedevolezza” del giudicato. – 7. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

I Maestri del diritto processuale civile hanno tradizionalmente insegnato che la stabilità delle decisioni e, dunque, la certezza dei rapporti giuridici, prevalgono sulla verità, introducendo un limite alla controvertibilità dell'accertamento giudiziale.

Nel quadro della moltiplicazione e sovrapposizione dei piani di tutela dei diritti fondamentali, le decisioni giudiziarie si confrontano con nuove sfide.

Tra queste, figura l'idea del giudicato come «manifestazione definitiva della volontà della legge statale in riferimento alla fattispecie

* Dottoranda di ricerca Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

concreta oggetto della cognizione giudiziale»¹ che è chiamata ora a confrontarsi con il piano della legalità sovranazionale.

Che negli ultimi decenni il giudicato sia esposto a importanti sbrecciature² è fenomeno noto; tuttavia, la sua misura incide direttamente sulla stabilità della decisione civile e la certezza dei rapporti giuridici.

Il fenomeno riguarda, tra gli altri³, anche i rapporti tra l'ordinamento nazionale e le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali rappresentano un fatto sopravvenuto che contiene un precetto normativo del quale l'ordinamento, in attuazione degli obblighi che discendono dall'art. 46 Cedu, deve in qualche modo tenere conto⁴.

¹ CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali*, Atti del XXVII Convegno nazionale, Verona, 25-26 settembre 2009, *Quaderni dell'associazione italiana fra studiosi del processo civile*, Bologna, 2009, p. 260.

² BIAVATI, *L'efficacia diretta delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 658.

³ Ci si limita in questa sede ad evidenziare che, per un verso, seppure il fronte del diritto eurounitario sia munito di meccanismi che consentono di impedire *ex ante* le violazioni, negli ultimi decenni il giudicato è stato messo fortemente in discussione. Cfr. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*¹⁴, II, Torino, 2025, p. 620, ove si evidenzia che l'intervento del legislatore della Riforma non è stato «nitido e completo», in quanto avrebbe dovuto pensare anche alle violazioni di diritto dichiarate dai giudici di Lussemburgo. Per un inquadramento della questione, v. ampiamente, RASIA, *Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice in sede monitoria ed esecutiva*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, p. 65 ss.). Per altro verso, seppure su un terreno meno esplorato, l'esigenza di porre rimedio ad una situazione di ingiustizia è stata avvertita anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma sostanziale la cui applicazione abbia inciso in modo determinante sul contenuto della decisione della causa (GRADI, *Cosa giudicata incostituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1190 ss., ripreso da AULETTA, *Crisi di effettività, corti europee e risoluzione dei conflitti*, in *Il dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, p. 238 e AULETTA, *Gli ultimi cinquant'anni del «fa[re] Stato»*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 497. Un'apertura anche in CAPONI, *Giudicato civile e identità nazionale (un appunto con contrappunto sul caso Taricco)*, in *Questione giustizia*, 2017, p. 106, ad avviso del quale un'intangibilità indiscriminata del giudicato appare troppo rigida e da qui il profilarsi della possibilità, quantomeno nei casi più gravi, di un cedimento del giudicato).

⁴ Ai sensi dell'art. 46, par. 1, Cedu, «le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti», mentre all'art. 41 Cedu si precisa che: «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte

In questo quadro si inserisce la revocazione straordinaria di cui all'art. 391-quater c.p.c.⁵.

2. *L'ingiustizia della sentenza e la revocazione straordinaria ex art. 391-quater c.p.c.*

La revocazione introdotta dall'art. 391-quater c.p.c. ha valore di monito rivolto a tutti i giudici nazionali: non può esistere nell'ordinamento una pronuncia che cristallizzi al suo interno una violazione della Cedu tanto grave da rappresentare un'ingiustizia “intollerabile”⁶.

Come ci ricorda autorevole dottrina⁷, il processo è giusto nella misura in cui garantisce, nei limiti del possibile, la giustizia del suo risultato. La verifica della “giustizia della sentenza” passa attraverso

lesa». In dottrina, cfr. GIANNITI, *La Cedu e il ruolo delle Corti*, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, p. 427 ss.

⁵ In dottrina, sul nuovo art. 391-quater c.p.c., oltre alla manualistica, cfr. SASSANI, *La Cassazione*, in *Diritto processuale civile*, diretto da L. Dittrich, tomo I, Padova, 2025, p. 2448 ss.; VILLA, *L'opposizione di terzo*, *ivi*, p. 2452 ss.; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di Cassazione*⁴, Torino, 2025, p. 610 ss.; SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391-quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicium*, 22 aprile 2024, p. 2 ss.; D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 479 ss.; ZUFFI, *CEDU e giudizio di legittimità: il nuovo rimedio revocatorio esperibile ai sensi dell'art. 391 quater c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, p. 115 ss.; BESSO, *Le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2023, p. 474 ss.

⁶ Secondo G. DE STEFANO, *La revocazione*, Milano, 1957, p. 36, le riflessioni in merito alla «sentenza ingiusta» – nella sua connotazione tecnico-giuridica, e non etica – acquistano rilievo proprio in materia di revocazione. La rilevanza dell'indagine, fa notare BIAVATI, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, p. 1339, persiste ancora oggi, in quanto in un contesto in rapida evoluzione «rimane inalterata un'idea di fondo: la giustizia». Lo stesso autore (in *Id*, *Argomenti di diritto processuale civile*⁷, Bologna, 2025, p. 571) evidenzia che l'istituto si colloca in una posizione «decisamente originale» in quanto si associa ai motivi che giustificano il rovesciamento del giudicato in conseguenza di un'inaccettabile ingiustizia.

⁷ CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, p. 147.

«l'esame di un doppio criterio di verità»⁸, ovvero presuppone una corretta interpretazione delle norme e un'esatta ricostruzione dei fatti.

Tale indagine si complica nel momento in cui il piano nazionale si intreccia con quello sovranazionale e la pronuncia del secondo certifica la contrarietà della decisione nazionale passata in giudicato rispetto ai diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.

La verifica della "giustizia della sentenza" si arricchisce infatti di un ulteriore e sopravvenuto presupposto, rappresentato dall'accertamento del giudice sovranazionale.

La valutazione dell'effetto giuridico sopravvenuto sul processo nazionale prodotto dalla decisione della Corte Edu può inquadrarsi in un rapporto di mera coesistenza tra decisioni ovvero di conflitto con il precedente accertamento.

Più chiaramente, l'esigenza di dare attuazione alle pronunce dei giudici di Strasburgo di cui all'art. 46 Cedu può dare luogo anzitutto a una coesistenza tra decisioni, eventualmente compensata da un risarcimento *ex art. 41 Cedu*⁹. Tuttavia, talvolta il vizio di ingiustizia accertato a Strasburgo si rivela così pregiudizievole da richiedere la caducazione del giudicato interno.

Al perseguimento di tale obiettivo, si frappono il principio della certezza del diritto che assicura la stabilità del sistema e la fiducia dei cittadini nelle decisioni giudiziarie e che, unitamente al principio di legalità, trova riconoscimento implicito nell'intero testo convenzionale.

L'esigenza di salvaguardare il principio della stabilità del giudicato trova la sua fonte anche negli artt. 24 e 111 cost. nella parte in cui afferma i principi del giusto processo e del contraddittorio.

A fronte di tali limiti costituzionali, il giudicato non può avere efficacia soggettiva se non fra coloro che hanno partecipato al giudizio in contraddittorio¹⁰.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Ai sensi dell'art. 41 Cedu: «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

¹⁰ BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit. p. 132.

Seppure occorra precisare che non esiste una tutela costituzionale del giudicato, cfr. MENCHINI, *Diritto processuale civile. I. Parte generale*, cit., p. 407. Per un'in-

Senonché, si può argomentare che l'art. 24 cost. tutela non solo il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, da intendersi come diritto ad una tutela effettiva, anche avanti alla Corte Edu¹¹.

Si spiega così la cautela dell'ordinamento sovranazionale che riconosce un generale principio di libertà nella scelta delle modalità di attuazione dell'art. 46 Cedu, seppure rammenti l'opportunità di prevedere meccanismi che consentano la riapertura del giudizio nazionale in siffatte ipotesi¹².

La previsione di una “riapertura del giudizio”¹³ è coerente con la tesi già sostenuta da autorevole dottrina, secondo la quale il giudicato è l'«effetto del giudizio compiutamente svoltosi sulla *res* all'uo-
po *deducta*» che deve essere sempre dimensionato con attenzione ai bisogni di quel momento¹⁴.

L'efficacia del giudicato si considera allora «definita» e suscettibile di essere scalfita in presenza di vizi del processo che hanno deviato l'indagine del giudice dal suo normale esito¹⁵.

dagine della nozione di *res iudicata* nella giurisprudenza convenzionale, cfr. BOLOGNESE, *Il giudicato nazionale nel diritto dell'Unione europea e della CEDU*, cit., 2023, *passim*, spec. p. 152 ss.

¹¹ In altri termini, il giudicato sovranazionale non potrebbe essere opposto al soggetto vittorioso avanti ai giudici nazionali.

Cons. Stato, ad. plen., 4 marzo 2015, n. 2. Inoltre, in dottrina, BOLOGNESE, *Il giudicato nazionale nel diritto dell'Unione europea e della CEDU*, Napoli, 2023, p. 176, ha attentamente osservato che – in ogni caso – la valorizzazione della posizione del terzo-estraneo al giudizio operata dalla giurisprudenza di Strasburgo non ne impone una tutela assoluta, limitandosi a riconoscere l'esigenza di un interesse e invitando lo Stato a bilanciare quest'ultimo con la necessità di dare attuazione alla Convenzione.

¹² Racc. (2000)2 relativa al riesame o alla riapertura dei procedimenti interni a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, 19 gennaio 2000 e, in giurisprudenza, Corte Edu, 5 febbraio 2015, ricorso n. 22251/08, *Bochan c. Ucraina*, par. 57.

¹³ Espressione estranea alle categorie del processo civile ma che ricorre nella giurisprudenza di Strasburgo.

¹⁴ CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali*, Atti del XXVII Convegno nazionale, cit., p. 182 e CAPONI, *Il giudicato civile dimensionato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p. 941 ss., spec. par. 12.

¹⁵ LIEBMAN, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 10.

L'identificazione del punto di equilibrio tra la stabilità della decisione e la cedevolezza del giudicato non è tuttavia agevole.

Se da un lato, infatti, si è certificato in dottrina¹⁶ che, il concetto di «fare stato» ormai «è divenuto tutto da ripensare e modulare», sicché il giudice nazionale conserva il potere di dire “l’ultima parola” ma quest’ultima diviene per certi versi provvisoria, non definitiva, esposta ad essere modificata o revocata da una successiva decisione¹⁷. Dall’altro, è evidente che non si può nemmeno rinunciare acriticamente al principio della stabilità della decisione¹⁸.

L'identificazione del vizio di ingiustizia che produce l'eliminazione dell'efficacia del giudicato è appannaggio del legislatore nazionale, che l'ha esercitata nell'art. 391-*quater* c.p.c.

3. *Vizio di ingiustizia e tecniche di tutela tra Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Cedu*

A ben vedere, dunque, l'interrogativo a cui l'ordinamento nel suo complesso è chiamato anche qui a rispondere è se e in che misura sia disposto a tollerare una spaccatura nella sfera dell'intangibilità del giudicato a vantaggio di altri interessi che trovano la sua fonte nella dimensione sovranazionale.

Che il giudicato sia esposto a importanti sbrecciature non è fenomeno che coglie di sorpresa l'interprete.

¹⁶ CONSOLO, *Principi e regole di diritto processuale nel codice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 792. Cfr. anche BIAVATI, *Disapplicazione del giudicato interno per effetto del diritto dell'Unione europea?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 1571, il quale prende atto che forse: «siamo abituati a pensare al giudicato sostanziale in una maniera troppo rigida, quasi che il contenuto sostanziale di un accertamento debba sfidare i secoli».

¹⁷ CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, p. 86, poi ripresa in *Id.*, *Corti europee e giudicati nazionali*, in *AA.VV.*, *Corti europee e giudici nazionali*, cit., p. 257.

¹⁸ PANZAROLA, *Il ragionamento giuridico nel pensiero di un compianto Maestro*, in *Il processo*, 2022, pp. 780-781, il quale richiama le parole di Giuseppe Terranova (in *Id.*, *Il ragionamento giuridico*, Milano, 2021, p. 176) secondo cui «l'incontestabilità delle decisioni e la stabilità dei rapporti è più importante – per il diritto – della giustizia dei singoli provvedimenti», condividendone la riflessione, pur constatando che è in corso un suo radicale ripensamento, se non abbandono.

Invero, con ben superiori forzature rispetto a quelle dell'art. 391-*quater* c.p.c., il blasone di nobiltà del processo civile è ormai chiamato a confrontarsi da decenni.

Si allude evidentemente alle tensioni nei rapporti con il diritto dell'Unione europea¹⁹, riaccese dalla *querelle* che ha interessato (e interessa) il decreto ingiuntivo italiano in materia consumeristica, da ultimo culminata (provvisoriamente) con la pronuncia *Soledil* della Corte di giustizia del 2025²⁰.

Nel caso della revocazione *ex art.* 391-*quater* c.p.c., il legislatore pone invece un (control)limite all'accesso alla decisione del giudice sovranazionale (individuato, tra gli altri, nella tutela dei «diritti di stato della persona»), che non trova invece corrispondenza nei confronti delle sentenze della Corte di giustizia.

Osservando più attentamente, il diverso approccio adottato dal legislatore e dalla giurisprudenza nei rapporti con i giudici di Strasburgo e con quelli di Lussemburgo trova una chiara spiegazione. Ed infatti, se, quanto alla sfera dei diritti fondamentali protetti, non si ravvisa una significativa diversità, come nel caso delle garanzie proprie dell'art. 47 Carta di Nizza e quelle dell'art. 6 Cedu, sensi-

¹⁹ Ciò già a partire da Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini* e Corte giust., 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*. In dottrina sul punto, BIAVATI, *La sentenza Lucchini: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario*, in *Rass. tribut.*, 2007, p. 1591 ss.; CONSOLO, *La sentenza Lucchini della Corte di giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e specie del nostro?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 225 ss.; ID., *Il primato del diritto comunitario può spingersi fino a intaccare la «ferrea» forza del giudicato sostanziale?*, in *Corr. giur.*, 2007, p. 1189 ss.

E, successivamente, Corte giust., 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19, *SPV Project, Dobank SpA/YB e Banco di Desio* per le quali si rinvia a, *ex multis*, RASIA, *Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice in sede monitoria ed esecutiva*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, p. 65 ss.

²⁰ Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-320/24, *Soledil s.r.l.* emessa all'esito di un rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte di cassazione con ordinanza Cass., 26 aprile 2024, n. 11174, in *Foro it.*, 2024, I, 2089, con note di CAPORUSSO, *Il nuovo inverno del giudicato implicito nelle controversie b2c*. In dottrina, cfr. D'ALESSANDRO, *La Corte di giustizia estende il principio della preclusione del “controlato ma non del controllabile” ai giudizi a cognizione piena*, in *Giustizia insieme*, 26 gennaio 2026.

Si attende ora l'esito del rinvio pregiudiziale sollevato da Tribunale di Brindisi, con ord. 11 ottobre 2024, causa C-667/24, *YP c. AMCO*.

bilmente diversa è invece la tecnica attraverso la quale la loro tutela viene garantita.

Su un versante, quello dell'Unione europea, il principio di *primauté* del diritto europeo fa sì che le sue norme, e così le sentenze della Corte, prevalgano sulle norme nazionali contrastanti, siano esse anteriori o successive²¹. Pertanto, richiamando l'esempio di cui sopra, di fronte all'esigenza di applicare le norme a protezione dei consumatori, il giudicato nazionale può essere caducato.

Lo stesso vale per i diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza.

In tale quadro, al giudice nazionale, che è giudice europeo²², si affida un ruolo attivo che si attua nel controllo dell'abusività della clausola e nel conseguente (eventuale) rilievo della sua nullità.

Su altro versante, quello convenzionale, la Cedu agisce come norma interposta²³, al pari di una sorta di «criterio interpretativo/integrativo del parametro costituzionale»²⁴, operando una sorta di ricognizione delle tendenze emergenti in materia di nuovi diritti.

La Corte Edu giudica sulle violazioni commesse dagli Stati contraenti con l'obiettivo di stigmatizzare le condotte lesive dei diritti fondamentali poste in essere dagli stessi e le sue decisioni hanno efficacia dichiarativa.

L'obbligo che discende dall'art. 46 Cedu di dare esecuzione alle sentenze di Strasburgo si attua solo se c'è una collaborazione dell'autorità giurisdizionale e/o del legislatore.

A ciò consegue che nei rapporti con il giudicato sovranazionale della Corte Edu, il legislatore conserva il potere di "regolare" l'apertura dell'ordinamento alle pronunce dei giudici di Strasburgo; potere che viene invece di fatto trasferito (*rectius* lasciato) in capo al giudice di Lussemburgo quando il contrasto coinvolge il diritto dell'Unione europea.

²¹ Corte giust., 9 marzo 1978, causa C-106/77, *Simmenthal* e Corte cost., 5 giugno 1984 n. 170 (sentenza *Granital*).

Cfr. BIAVATI, RASIA, *Diritto processuale dell'Unione europea*⁶, Milano, 2025, p. 41.

²² *Ivi*, p. 411, spec. nota 6.

²³ Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349.

²⁴ TEGA, *La Cedu nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2007.

Così argomentando, sembra potersi avanzare la tesi che nei rapporti con la Corte Edu il legislatore nazionale realizza quel “contenimento” della pronuncia sovranazionale che non riesce a compiere nei rapporti con la Corte di giustizia e con il diritto dell’Unione europea²⁵.

Ed invero proprio alla revocazione straordinaria, tra gli altri, il legislatore nazionale aveva guardato per rimediare alle questioni che hanno investito la materia consumeristica²⁶, in continuità con le proposte avanzate della giurisprudenza di legittimità²⁷, salvo poi di fatto constatare il carattere ultroneo del rimedio, stante la sensibile diversità delle tecniche di tutela proprie delle situazioni soggettive eurounionali²⁸.

Diversamente, nell’ottica della collaborazione alla quale è chiamato in sede di esecuzione delle pronunce della Corte, il legislatore nazionale crea all’art. 391-*quater* c.p.c. una nuova ipotesi di revo-

²⁵ CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile* 14, II, Torino, 2025, p. 620.

²⁶ Proposta di l. n. 1301, presentata il 13 luglio 2023, su iniziativa del deputato Pietro Pittalis, 19esima Legislatura, avente ad oggetto «Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione» e conseguente alla sentenza della Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 9479, in *Giur. it.*, 2023, p. 1053 con nota di CONSOLO, *Istruttoria monitoria “ricarburata” e, residualmente, opposizione tardiva consumeristica “rimaneggiata” (specie) su invito del giudice dell’esecuzione* e di D’ALESSANDRO, *Direttiva 93/13/Cee e decreto ingiuntivo non opposto: le sez. un cercano di salvare l’armonia (e l’autonomia) del sistema processuale nazionale attraverso una lettura creativa dell’art. 650 c.p.c.*

²⁷ Cass., sez. un., n. 9479/2022.

²⁸ Così, Cons. Stato, 19 novembre 2024, n. 9308 e, da ultimo, Cons. Stato, 7 gennaio 2026, n. 126, ove si è statuito che: «È applicabile al processo amministrativo la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), prevista dall’art. 391-*quater* c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 28, lett. o), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, per l’evidente analogia esistente fra le sentenze del giudice amministrativo e quelle del giudice civile, laddove la norma citata non può essere estesa alla differente ipotesi di contrasto con le sentenze della Corte di giustizia Ue, perché le tecniche di tutela delle situazioni soggettive unionali sono sensibilmente diverse, e decisamente più significative, rispetto a quelle dettate dall’ordinamento Cedu a protezione dei principi euro-convenzionali in materia di stato delle persone, di tal che il rimedio di cui si discute apparirebbe ultroneo laddove venisse esteso – oltre il dato testuale – anche alle prime».

Contraria anche D’ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 225.

cazione straordinaria, mediante la quale al contempo apre e limita l'accesso all'accertamento del giudice di Strasburgo.

Tale accertamento, si è detto, rappresenta un fatto sopravvenuto che contiene un precetto normativo del quale l'ordinamento, in attuazione degli obblighi che discendono dall'art. 46 Cedu, deve tenere conto²⁹.

Il fatto sopravvenuto della pronuncia dei giudici di Strasburgo perfora la barriera del giudicato, che cede alle condizioni dall'art. 391-*quater* c.p.c. e che integrano il motivo di revocazione.

4. (Segue): *il ruolo della Corte di cassazione nel quadro dell'art. 391-*quater* c.p.c.*

La verifica della sussistenza del vizio di "ingiustizia" è affidata alla Corte di cassazione che acquista così una nuova competenza esclusiva in sede di giudizio rescindente.

In particolare, alla Corte viene affidato il compito di verificare la sussistenza non di un «generico interesse pubblicistico» connesso alla promozione delle garanzie convenzionali, ma di quello (qualificato) alla revocazione della sentenza³⁰, così escludendo che si sia di fronte ad un rinnovata funzione nomofilattica³¹.

A riprova di ciò, si evidenzia che i diritti tutelati dalla Cedu, nessuno escluso, devono essere applicati dal giudice nazionale, in ossequio al principio di sussidiarietà.

²⁹ Muovendo dalla constatazione che i giudici nazionali devono applicare il diritto convenzionale e che la proposizione del ricorso a Strasburgo consegue al fallimento del giudice nazionale di applicare i principi sanciti nella Cedu, si dubita che la pronuncia della Corte possa qualificarsi come *ius superveniens* retroattivo.

³⁰ SGROI, *La revocazione della pronuncia di cassazione*, in *La Cassazione civile riformata*, a cura di Curzio, Bari, 2023, p. 282 ss.

³¹ Funzione che viene invece riconosciuta in capo al giudice penale dal nuovo art. 628-*bis* c.p.p. come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'attribuzione della competenza in capo alla Corte di cassazione risponde alla necessità di garantire più possibile il «sedimentarsi di una giurisprudenza coesa, per assicurare omogeneità alle decisioni, in piena adesione alla vocazione nomofilattica della Corte». Così, anche, Cass. pen., 13 luglio 2023, n. 39801; Cass. pen., 12 ottobre 2023, n. 47183; Cass. pen., 3 settembre 2025, n. 30182; Cass., 29 ottobre 2025, n. 37851 e Cass. pen., 7 gennaio 2026, n. 469.

Pertanto, la violazione della Cedu si compie per effetto del fallimento del giudice nazionale nell'attuare i diritti fondamentali³² e l'“ingiustizia” del giudicato si annida nel nucleo della valutazione del giudice nazionale, in applicazione del principio *iura novit curia*³³, che comprende anche le norme convenzionali.

Inoltre, alla luce del principio del previo esaurimento delle vie di ricorso interno di cui all'art. 35 Cedu, i primi destinatari dell'ammoneimento rischiano di essere proprio i giudici della Corte di cassazione, chiamati a pronunciarsi ai sensi dell'art. 391-*quater* c.p.c. sulla sussistenza del motivo che legittima la revocazione delle decisioni dalla stessa pronunciate.

Ecco allora che il nuovo caso di revocazione straordinaria diviene nella sostanza il mezzo attraverso il quale l'ordinamento in qualche modo cerca di porre rimedio all'errore commesso nell'applicazione dei diritti umani, seppure in assenza di un obbligo convenzionale³⁴. E, coerentemente a ciò, non sorprende che al giudice di legittimità in sede di revocazione sia sottratta ogni valutazione in ordine alla violazione accertata dalla Cedu, circostanza che sarebbe comunque esclusa dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte³⁵.

Si configura così per la Cassazione un ruolo che si definirebbe “passivo” in contrapposizione a quello proprio del giudice nazionale in materia consumeristica.

Per certi versi, infatti, la presa d'atto del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato sovranazionale riempie il vizio revocatorio e, al contempo, vincola e esaurisce il controllo del giudice del rescindente. La sua funzione si sostanzia infatti nella verifica della

³² COSENTINO, *Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell'integrazione europea*, in *Questionegiustizia.it*, 10 ottobre 2018, secondo il quale l'accertamento da parte dei giudici di Strasburgo della intervenuta violazione convenzionale assume un «valore inevitabilmente censorio», anzitutto, nei confronti dello Stato convenuto in giudizio davanti alla Corte, ma talvolta, almeno implicitamente, dei giudici di quello Stato.

³³ CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, cit., p. 332.

³⁴ Corte Edu, 11 luglio 2017, ricorso n. 19867/12, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, par. 49 e ss.

³⁵ Cfr. Cass., 29 luglio 2025, n. 21758 e Cass., 29 luglio 2025, n. 21759, ove si è affermato che: «al giudice nazionale non è consentito, per difetto assoluto di giurisdizione, interpretare la sentenza della Corte Edu al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato (Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11826)».

sussistenza o meno delle condizioni dell'art. 391-*quater* c.p.c. che consentono di aprire l'ordinamento nazionale al fatto sopravvenuto rappresentato dalla sentenza del giudice di Strasburgo che accerta la violazione della Convenzione.

Per tale ragione, l'accertamento dell'incidenza causale del vizio sulla sentenza, come insegnato dalla tradizione processualcivilistica, da un lato, sfuma nel suo significato proprio, svuotandosi in una presa d'atto della pronuncia della Corte di Strasburgo, dall'altro, si recupera nel vaglio dei due ulteriori presupposti che operano quali (contro)limiti che "proteggono" l'ordinamento giuridico interno dagli effetti delle pronunce della Corte di Strasburgo.

Al descritto ruolo riconosciuto in capo alla Corte di cassazione dall'art. 391-*quater* c.p.c. in sede di verifica dei presupposti della revocazione, che si è definito "passivo", vengono però contrapposte nuove attribuzioni suscettibili di incidere sulla fisionomia della Corte.

In primo luogo, per tenere conto dell'intervenuto accertamento del giudice sovranazionale, il legislatore introduce una (nuova) ipotesi di revocazione straordinaria esperibile avverso le pronunce della Corte di cassazione, fattispecie estranea all'ordinamento, che circoscrive la revocazione delle pronunce dei giudici di legittimità al solo motivo n. 4, dell'art. 395 c.p.c., relative all'errore di fatto revocatorio, salvo l'applicazione delle fattispecie di revocazione straordinaria dell'art. 395 c.p.c. quando la Cassazione decide la causa nel merito³⁶.

Inoltre, dal momento che la revocazione europea introduce una competenza funzionale in capo alla Corte di cassazione nell'ambi-

³⁶ Cass., 2 novembre 2023, n. 30470, ove si è statuito che: «La revocazione dei provvedimenti della Cassazione è consentita solo nel caso previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. di "errore percettivo" che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata».

In dottrina, G.F. RICCI, *Il giudizio civile di Cassazione*, cit. p. 589 ss., che evidenzia il profilo di novità. Cfr. anche CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2008, p. 324, secondo cui la revocazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. avverso le sentenze della Corte di cassazione acquista carattere straordinario.

to del giudizio rescindente, che opera a prescindere dal giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda, ogni qualvolta sia oggetto di revocazione una pronuncia di un giudice di merito nella quale si è consacrata la violazione convenzionale, la Corte sarà investita di una competenza di giudice di prima istanza, ovvero conoscerà di un giudizio senza aver mai pronunciato sulla questione, peraltro derogando al principio per il quale sulla revocazione decide il giudice che ha pronunciato la sentenza revocata.

Tali novità rappresentano senz'altro un'innovazione rispetto al quadro delle funzioni che sono riconosciute in capo alla Corte, tale da determinare altresì una «mutazione genetica»³⁷ della stessa idonea a riflettersi sulla natura e sulle forme del suo accertamento.

5. *Il vizio di ingiustizia dell'art. 391-quater c.p.c.: la tutela dei diritti di status*

Le conseguenze sul piano del diritto interno si verificano se (e solo se) la parte del giudizio nazionale abbia previamente esperito con successo un ricorso avanti ai giudici di Strasburgo che accerta la violazione di “speciali” diritti fondamentali (*rectius* idonei ad incidere sui «diritti di stato della persona») da parte delle autorità giurisdizionali nazionali, non adeguatamente ristorati dall'eventuale indennizzo liquidato dalla Corte Edu.

Ne risulta allora una revocazione consapevolmente “limitata” nell'oggetto ad un particolare sottoinsieme di diritti che investono la persona, ovvero quelli di *status*.

Il legislatore individua come bersaglio che consente di fare breccia nel giudicato³⁸ le sole ipotesi in cui l'incontrovertibilità dello *sta-*

³⁷ CONTI, *La Corte di cassazione italiana e il ruolo svolto da Guido Raimondi nel dialogo con la Corte EDU*, in *Intersecting views on national and international Human rights protection*. Liber amicorum Guido Raimondi, a cura di L.-A. Sicilianos, I.A. Motoc, R. Spanò, R. Chenal, Nimega, 2019, p. 175.

³⁸ BIAVATI, *L'efficacia diretta delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 658.

tus, accertato come tale di fronte all'intera collettività, è condizione ontologica alla sua stessa nozione³⁹.

Lì prevale la ricerca della verità ad ogni costo, atteso che «l'ingiustizia di tali decisioni costituirebbe un pericolo più grave che l'ingiustizia delle comuni pronunce, che colpiscono soltanto le parti, o (comunque) una meno estesa cerchia di terzi»⁴⁰.

In tali ipotesi, infatti, la revocazione dell'art. 391-*quater* c.p.c., così come tratteggiata, rappresenta l'unico strumento che consente al legislatore di far entrare nell'ordinamento una sentenza che avrebbe efficacia *erga omnes*, ma che non le può essere attribuita in quanto alla controparte non è stato consentito di esercitare il proprio diritto di difesa⁴¹.

Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della norma le violazioni degli altri diritti fondamentali.

Che la tutela dei diritti di *status* sia sintomatica di una grave ingiustizia non è qui in discussione, anche a fronte della natura che è propria di tale forma di accertamento.

Tali approdi riecheggiano peraltro le riflessioni di Carnelutti secondo cui: «in situazioni strettamente inerenti alla personalità» un'esigenza di carattere politico, come si considera quella dell'organizzazione della giustizia, e, dunque, quella dell'intangibilità del giudicato, non possono condizionare «interessi fondamentali della persona e per ciò stesso un interesse generale della società»⁴².

Tuttavia, il collegamento tra la limitazione della revocazione e il fine perseguito, ovvero comporre la tensione tra la stabilità del giudicato e la tutela effettiva della Cedu non appare pienamente giustificato.

Se da un lato, il trattamento differenziato del giudicato in materia di *status* trova piena giustificazione sul piano teorico, è altrettanto vero che una tale scelta realizza di fatto una parcellizzazione della

³⁹ ZUCCONI GALLI FONSECA, *Pregiudizialità e rinvio (contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, Bologna, 2011, p. 383.

⁴⁰ ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, p. 306.

⁴¹ Ci ricorda sul punto la dottrina che i confini degli effetti *ultra partes* della sentenza sono presidiati dal diritto di difesa e dal connesso diritto al contraddittorio (cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Pregiudizialità e rinvio (contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, cit., p. 383).

⁴² CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1933, p. 86.

tutela, a scapito di altri diritti non patrimoniali, anch'essi afferenti allo stato della persona, parimenti tutelati dalla Convenzione⁴³. Da qui la proposta di promuovere una lettura inclusiva-estensiva della nozione di «diritti di stato della persona»⁴⁴:

⁴³ Come accadrebbe per il caso dei diritti personalissimi, dato che questi ultimi spettano alla persona in quanto individuo e non in quanto parte di una *societas*. V. MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, in *Judicium*, 17 gennaio 2023, par. 4. Ma a ciò si aggiunga che, in una prospettiva *de iure condendo*, anche a fronte della ambiguità della formulazione dell'art. 391-quater c.p.c., si ritiene auspicabile l'estensione a tutti i diritti non patrimoniali, per il quale può poi operare il limite della non risarcibilità per equivalente, fermo comunque il limite dei diritti patrimoniali. E qui si affaccia peraltro il rischio che trovi via via legittimazione un approccio ulteriormente protettivo (*rectius* restrittivo) da parte del giudice di legittimità che si potrebbe tradurre o in un esercizio eccessivamente selettivo del vaglio di ammissibilità della revocazione, segnandone così il definitivo fallimento, ovvero, per converso, nella (sproporzionata) protezione degli *status* rispetto alle altre garanzie parimenti tutelate dalla Cedu. Nessuno dei due scenari appare favorevole poiché se il primo piega il livello di tutela delle garanzie fondamentali, il secondo, dietro un mascherato rafforzamento delle garanzie (anche processuali) dei diritti in materia di *status* nel giudizio avanti la Corte di cassazione, introduce un elemento di specialità (anche in senso lato processuale) che non sembra trovare una reale giustificazione. Ciò, infatti, oltre a segnare una cesura nella protezione delle garanzie fondamentali, si pone peraltro in contrasto con l'esigenza di uniformità del procedimento avanti alla Corte di cassazione. Cfr. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*¹⁴, cit., p. 542.

⁴⁴ Più precisamente, contrariamente ai recenti approdi della giurisprudenza (da ultimo, Cass., 20 novembre 2025, n. 30662), si ritiene più coerente con le esigenze di sistema promuovere una lettura estensiva della norma tale da ammettere la revocazione anche nelle ipotesi di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in materia di obblighi alimentari (cfr. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2025, p. 493 ss.). *Contra* MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, in *Judicium*, 14 aprile 2023, par. 3 e Cass., 17 marzo 2025, n. 7128, par. 5), o di maternità surrogata (cfr. DOGLIOTTI, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230*, in *Fam. e dir.*, 2023, p. 408 ss.), ovvero tale da ricomprendere le violazioni che incidono sullo *status* della persona, da interpretarsi in senso ampio, e, dunque, comprendere lo “stato di cittadino” (cfr. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391-quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicium*, 22 aprile 2024, par. 3), lo “stato di atleta” (cfr. AULETTA, *Riserve agli organi di giustizia dell'Ordinamento sportivo e principi fondamentali*, in *Itinerari di giustizia sportiva*, a cura di M.P. Fuiano, Bari, 2023, p. 19), o, ancora quello “stato di contribuente” (cfr. CARINCI, TASSANI, *Manuale di diritto tributario*⁸, Torino, 2025, p. 552, secondo cui i confini della nozione di «diritti di stato della persona» avrebbero connotati flessibili e dovrebbero intendersi in senso atecnico fino a ricomprendervi la nozione

6. (Segue): *dal frazionamento della tutela alla “incostante cedevolezza” del giudicato*

Con l'art. 391-*quater* c.p.c. il legislatore sceglie “uno dei possibili equilibri” tra la certezza del giudicato e le ragioni sostanziali della parte lesa, che tiene conto delle circostanze in cui il bilanciamento viene svolto⁴⁵.

Al fondo della questione l'interprete è chiamato a rispondere se e fino a che punto la “giustizia” che è reclamata dalle pronunce della Cedu deve essere in concreto (e opportunamente) perseguita dall'ordinamento interno, a scapito della certezza; nonché, se e quanto tale fine ultimo ammette dei sacrifici lungo il percorso.

Il nostro legislatore, nella seppure contestabile formulazione dell'art. 391-*quater* c.p.c., fissa come si è visto il limite della tutela nei «diritti di stato della persona», che ritengo condivisibile⁴⁶, seppure per esigenza di coerenza di sistema e eguale applicazione delle garanzie fondamentali ritengo preferibile che sia esteso alla totalità dei diritti non patrimoniali.

Ebbene, anche ammettendo ciò, resta esclusa la categoria dei diritti patrimoniali, parimenti tutelati dalla Convenzione⁴⁷.

Da qui la possibile obiezione che se i diritti hanno pari valore per la Convenzione e il giudice nazionale è chiamato ad applicarli tutti indistintamente, sembrerebbe irragionevole proteggerne taluni ed escluderne altri. E, si potrebbe ulteriormente replicare, trattandosi dei medesimi diritti, non dovrebbe acquisire rilievo la fonte in cui sono contenuti (Carta di Nizza, ovvero Cedu).

di diritto di difesa) e financo lo “stato di persona giuridica” (si interroga sul punto, FREZZA, “*Diritti di stato della persona*”, *trascrizione della domanda di revocazione ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis e inapplicabilità della relativa disciplina*, in *Judicium*, 28 aprile 2023, par. 5, spec. nota 18).

⁴⁵ CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, cit., p. 182 e CAPONI, *Il giudicato civile dimensionato*, cit., p. 941 ss., spec. par. 12.

⁴⁶ Ribadendo tuttavia l'opportunità di un'interpretazione estensiva, contrariamente a quanto svolto finora dalla giurisprudenza.

⁴⁷ SCIARABBA, *La riapertura del giudicato a seguito di sentenza della Corte di Strasburgo: il ruolo della comparazione*, Milano, 2013, p. 16.

Dopotutto, sul versante opposto, quello della stabilità della decisione, autorevole dottrina ci ricorda che «la certezza, [...], o regge sempre oppure non è più certezza»⁴⁸.

7. Considerazioni conclusive

Nel quadro della tutela dei diritti fondamentali, il piano nazionale si interseca con quello sovranazionale poiché in quest'ultimo, seppure non esclusivamente, trova la sua fonte. La loro attuazione, come si è visto, è suscettibile di incidere sul giudicato nazionale.

In tale quadro, il tradizionale bilanciamento tra certezza e tutela delle ragioni della parte lesa si arricchisce di nuove componenti.

In primo luogo, nel condurre tale valutazione, assumono, a mio avviso, rilievo considerazioni in parte estranee alle tradizionali categorie del processo civile, che virano verso la sostenibilità del mezzo di impugnazione e della “tenuta del sistema” nel suo complesso, circostanze che si intrecciano con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e assumono oggi un ruolo sempre più rilevante quali elementi che orientano le scelte del legislatore, anche in ambito processuale.

L'apertura ai diritti patrimoniali, ad esempio, sarebbe suscettibile di estendere significativamente le maglie della revocazione con ripercussioni sulla certezza dei rapporti giuridici e nei confronti dei terzi, soprattutto nel caso delle violazioni dell'art. 6 Cedu o dell'art. 1 Protocollo n. 1 Cedu, che vedono l'Italia tra le prime file nel contenzioso avanti alla Corte Edu⁴⁹.

⁴⁸ BIAVATI, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, cit., p. 1326 e p. 1339.

⁴⁹ Cfr. Statistiche relative alle pronunce della Corte europea del 2025, le quali evidenziano il rapporto tra numero di decisioni e natura della violazione (o violazioni) che viene fatta valere, consultabili al seguente indirizzo: <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/stats-violation-2025-eng>.

In particolare, quanto all'Italia, emerge che nell'ambito di sessantacinque decisioni pronunciate nei confronti dell'Italia nel 2025, sono state accertate cinquanta violazioni concernenti l'art. 6 Cedu, a cui si aggiungono ulteriori ventotto violazioni dell'art. 1 Protocollo n. 1 Cedu.

Ecco, dunque, che – così argomentando – la scelta del legislatore di “limitare” e, per l’effetto, “frazionare”, la tutela accordata alle garanzie fondamentali della Cedu sembra giustificarsi non solo su un piano teorico, ma anche su quello pratico.

In secondo luogo, e soprattutto, la misura della cedevolezza del giudicato muta a seconda della fonte che riconosce la tutela al diritto fondamentale.

Si è visto che, a seconda che il diritto sia consacrato all’interno della Carta di Nizza ovvero nella Convenzione, l’ordinamento nazionale può esercitare una minore o maggiore resistenza avverso l’accesso della pronuncia giurisdizionale.

Nell’esercizio del sopra evocato potere di “aprire o chiudere le porte dell’ordinamento”, che gli è riconosciuto nei rapporti con la Cedu, e non con la Corte di giustizia, il legislatore decide di “tollerare” che una decisione pronunciata all’esito di un giudizio dichiarato contrario alla Convenzione possa coesistere con la decisione passata in giudicato senza intaccarne la stabilità, salvo quando vi si contrappongono le istanze inerenti la personalità dell’individuo che, come è stato osservato, non possono essere sacrificate a vantaggio di un interesse generale della società, come è la stabilità della decisione civile⁵⁰. A ciò si aggiunga che in tale quadro acquista rilievo anche la progressiva integrazione tra l’ordinamento sovranazionale e nazionale e, non da ultimo, tra gli stessi ordinamenti sovranazionali, che

In altri termini, su un totale di cento violazioni accolte nell’ambito dei sessantacinque procedimenti decisi, l’80% concerne la violazione dell’art. 6 Cedu e l’art. 1 Protocollo n. 1 Cedu.

Non è dunque difficile immaginare una proliferazione dei ricorsi per revocazione laddove si andasse incontro ad una eccessiva estensione del parametro *ratione materiae*, con decisive ricadute sulla stabilità dei rapporti tra i consociati. A ciò sembra potersi aggiungere la volontà di porsi al riparo dall’esternalizzazione della verifica della tenuta del giudicato, circostanza che, come detto, non può invece essere esercitata nei rapporti con l’Unione europea. Basti osservare che le violazioni che investono in senso lato il diritto al giusto processo rappresentano l’80% del complesso delle violazioni, mentre quelle concernenti l’art. 8 Cedu (la cui estensione è più ampia di quella della nozione di «diritti di stato della persona») solo il 6%.

⁵⁰ Così, Giovanni Leone nella Prolusione pronunciata al corso di Procedura penale nell’Università di Roma, tenuta il 19 aprile 1956, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 167.

lasciano presagire che la misura della cedevolezza possa essere rimessa nuovamente in discussione⁵¹.

L'attuazione dei diritti fondamentali nell'ordinamento nazionale non è dunque unitaria ma differenziata a seconda della fonte in cui il diritto è riconosciuto e dalle conseguenti tecniche di tutela apprestate dall'ordinamento. Non resta dunque che constatare che nel quadro della protezione multilivello il giudicato può cedere (e cede) in maniera “incostante” anche se di fronte alla protezione dei medesimi diritti fondamentali.

⁵¹ Si allude al processo di integrazione tra Unione europea e sistema convenzionale e, in particolare, all'adesione dell'Unione europea alla Cedu. V. da ultimo, Decisione C(2025)3950 del 25 luglio 2025. Sul punto v. ANRÒ, *Non c'è due senza tre? La questione dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU di nuovo alla Corte di giustizia, tra attesa e preoccupazione*, in *Riv. cont. eur.*, 2025, p. 1 ss.